

“MODIFICA DELL’ART. 34 TER COMMA 4 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI E DELL’ALLEGATO 1M AL REGOLAMENTO EMITTENTI DISCIPLINANTE LA STRUTTURA DEL PROSPETTO SEMPLIFICATO RELATIVO ALL’OFFERTA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE SEMPLICI”

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

8 agosto 2011

Le osservazioni al presente documento di consultazioni dovranno pervenire entro il 15 settembre 2011 al seguente indirizzo:

CONSOB
Divisione Emittenti
Via G.B. Martini 3
00183 Roma

Oppure on-line per il tramite del **SIPE – Sistema Integrato per l’Esterno**

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione , salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *email*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

1. PREMESSA

Con il presente Documento, si sottopongono alla consultazione del mercato le modifiche che si intendono apportare all’art. 34 ter comma 4 del Regolamento Emittenti (di seguito “RE”) (vedi infra) ed all’Allegato 1M al medesimo Regolamento disciplinante la struttura del c.d. “prospetto semplificato” (*cf.* All. n.1). Tale proposta si inserisce nell’ambito degli interventi di semplificazione individuati dal Tavolo di confronto con industria e risparmiatori, inerente al tema del *funding* delle banche ed oggetto di specifica consultazione in corso¹ ed andrà ad integrare gli interventi di revisione al Regolamento Emittenti, derivanti dal recepimento delle modifiche alla Direttiva Prospetto.

La Direttiva 2003/71/CE aveva escluso dal proprio ambito di applicazione le offerte al pubblico effettuate da emittenti bancari che realizzino operazioni di ammontare inferiore ai 50 milioni di euro su base annua. Detta esclusione risultava circoscritta, ai sensi di quanto previsto all’art. 1, comma 2, lettera f), agli strumenti che “*non siano*

¹ Si fa riferimento al documento “*Raccolta bancaria a mezzo obbligazioni, prospetto e regole di condotta*”, la cui pubblica consultazione è stata avviata in data 13 luglio 2011.

subordinati, convertibili o scambiabili” e che “non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato”.

Tenuto conto degli spazi di libertà concessi dalla disciplina comunitaria ai singoli Stati membri, la Consob nel 2006 ha stabilito, con il disposto di cui all’art. 34-ter, comma 4 del vigente RE², di prevedere il parziale assoggettamento alla disciplina dell’offerta anche per i soggetti e le tipologie di titoli sopra indicati, prescrivendo l’obbligo di redazione di un prospetto semplificato, così come definito dallo schema di cui all’Allegato 1M al RE. Detto prospetto semplificato non è oggetto di trasmissione all’Istituto.

La fattispecie è stata oggetto, nell’ambito del processo di revisione della Direttiva Prospetti culminato nell’adozione della Direttiva 2010/73/CE, dell’innovazione relativa all’innalzamento del controvalore annuo rilevante da 50 a 75 milioni di euro, quale soglia limite per beneficiare della semplificazione normativa.

La menzionata Direttiva 2010/73/CE è in fase di recepimento nel nostro ordinamento da parte della Consob con modifiche al RE, oggetto di pubblica consultazione con riferimento alle modifiche riguardanti esclusivamente l’aggiornamento della soglia rilevante.

2. PRESENTAZIONE DELLE MODIFICHE DELL’ART. 34 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI.

A seguito degli interventi di semplificazione individuati nel Tavolo di confronto con industria e risparmiatori, è emersa la necessità di chiarire i presupposti applicativi della disciplina delle esenzioni, all’uopo modificando l’articolo 34 ter comma 4 al RE.

In particolare, si è ritenuto opportuno ricondurre la possibilità di avvalersi del menzionato regime semplificato alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari riconducibili alla categoria delle c.d. *“obbligazioni bancarie semplici”*, così come risulterà definita a seguito della consultazione in corso relativa al suddetto documento *“Raccolta bancaria a mezzo obbligazioni, prospetto e regole di condotta”*.

Conseguentemente il testo del comma 4 del citato art. 34-ter del RE risulterà modificato come segue:

² L’attuale testo dell’art. 34-ter, comma 4, del Regolamento Emittenti statuisce che: *“Nel caso di offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, è pubblicato un prospetto semplificato redatto conformemente allo schema di cui all’Allegato 1M, purché tali strumenti abbiano le seguenti caratteristiche:*

- 1) il corrispettivo totale dell’offerta, calcolato per un periodo di 12 mesi, sia inferiore a euro 50.000.000;*
- 2) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;*
- 3) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato.”*

“Nel caso di offerte al pubblico aventi ad oggetto “obbligazioni bancarie semplici” [così come saranno definite ad esito della specifica consultazione in essere] è pubblicato un prospetto semplificato contenente almeno le informazioni indicate nello schema di cui all’Allegato 1M, purché il corrispettivo totale dell’offerta, calcolato per un periodo di 12 mesi non sia superiore ad euro 75.000.000”.

Da quanto sopra esposto l’ambito di applicazione della disciplina delle esenzioni risulta modificato parzialmente rispetto alla prassi attualmente vigente, in quanto si esclude l’applicabilità del regime semplificato a quegli emittenti che effettuino offerte riguardanti obbligazioni *step up*, *step down*, a tasso misto, obbligazioni con facoltà di rimborso anticipato ovvero con caratteristiche difformi rispetto a quelle individuate per le obbligazioni bancarie semplici.

Le tipologie di emissioni di cui sopra (obbligazioni *step up*, *step down*, a tasso misto nonché le obbligazioni con rimborso anticipato) rientreranno conseguentemente nell’ambito della disciplina ordinaria, relativamente a regime di comunicazione, struttura del prospetto ed approvazione della Consob.

3. PRESENTAZIONE DELLE MODIFICHE DELL’ALLEGATO 1M DEL REGOLAMENTO EMITTENTI.

I criteri di redazione del novellato schema di prospetto semplificato di cui all’Allegato 1M al RE sono stati orientati ad una logica di semplificazione, che garantisca un’informativa adeguata ai risparmiatori in termini di comparazione delle alternative di investimento e consenta di focalizzare le informazioni ritenute essenziali sul prodotto.

Tuttavia si precisa che le informazioni contenute nel sopra citato schema possono essere arricchite dall’emittente, ove questi lo ritenga necessario, con ulteriori elementi quali ad esempio l’indicazione del rating attribuito all’emittente stesso ed ai suoi titoli ove disponibile.

Le ipotesi di semplificazione tengono conto delle caratteristiche dei titoli e della limitata dimensione delle operazioni in argomento.

In particolare, si è ritenuto possibile ridurre il *set* di informazioni riportate nell’attuale Allegato 1M al RE, al fine di prevedere all’interno del prospetto solo gli elementi informativi ritenuti strettamente essenziali relativamente alle caratteristiche dello strumento finanziario, dell’Emittente e dell’Offerta.

I criteri adottati sono volti a fornire modalità sintetiche e maggiormente fruibili di informazione al *retail*. In particolare, lo schema novellato contiene la sintesi:

- a) delle informazioni relative all’emittente ed all’offerta;
- b) delle informazioni relative alle caratteristiche degli strumenti, fra le quali l’indicazione del rendimento effettivo a scadenza su base annua, quest’ultimo comparato con quello di titoli di stato italiani aventi caratteristiche similari.

Si è ritenuto, altresì, di adottare modalità standardizzate per la rappresentazione delle informazioni concernenti i fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari. Al riguardo, si è identificato un insieme predefinito di rischi ritenuti essenziali (in situazioni non patologiche) e dei relativi contenuti. Inoltre, è stata realizzata una rivisitazione dell'ordine di presentazione delle informazioni, al fine di adottare modalità maggiormente efficaci nell'ottica della comprensibilità dell'investimento.

Da ultimo, si è prevista un'apposita sezione dello schema nella quale menzionare i documenti resi disponibili al pubblico, fra i quali i bilanci d'esercizio dell'Emittente ed il Regolamento del Prestito, tenuto conto che a seguito della semplificazione sarebbero eliminate ovvero sintetizzate alcune informazioni attualmente richieste³.

³ In particolare si propone di eliminare il riferimento ad alcune informazioni aventi natura contrattuale (quali a titolo esemplificativo *forma degli strumenti, ranking, diritti connessi agli strumenti*).

Allegato 1M

Schema di Prospetto semplificato per l'offerta al pubblico di cui all'articolo 34-ter, comma 4, del Regolamento (da consegnare al sottoscrittore che ne faccia richiesta) applicabile alle c.d. obbligazioni bancarie semplici.

INTESTAZIONE	
<p>Denominazione sociale nonché il ruolo ricoperto dai soggetti che in qualità di emittente, offerente, responsabile del collocamento intervengono nell'operazione.</p> <p style="text-align: center;">Prospetto per l'offerta al pubblico di [denominazione del prestito , codice ISIN]</p> <p>Il presente Prospetto, redatto ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 4, per le c.d. obbligazioni bancarie semplici, del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche, non è sottoposto all'approvazione della Consob".</p>	
INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE	
DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA	Indicazione della denominazione dell'Emittente, forma giuridica, nonché circostanza che l'Emittente è sottoposto a vigilanza prudenziale da parte di Banca d'Italia.
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA	Indicazione della sede legale e amministrativa.
GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA	Indicazione del gruppo bancario di appartenenza ed il relativo numero di iscrizione all'albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia.
DATI FINANZIARI SELEZIONATI	Indicazione del: Patrimonio di vigilanza, <i>Core Tier One Capital Ratio, Tier One Capital Ratio, Total Capital ratio, Sofferenze lorde/impieghi, Sofferenze nette/impieghi, Partite anomale lorde /impieghi lordi</i> , riferiti agli ultimi due bilanci ovvero all'ultima semestrale e all'ultimo bilancio.
INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI	
PREZZO DI EMISSIONE E VALORE NOMINALE UNITARIO	Indicazione del prezzo al quale saranno offerti le obbligazioni e del valore nominale unitario.
PREZZO E MODALITÀ DI RIMBORSO	Indicazione del prezzo al quale saranno rimborsate le obbligazioni e delle relative modalità di rimborso (unica soluzione a scadenza ovvero ammortamento periodico).
DATA DI EMISSIONE	Indicazione della data prevista per l'emissione delle obbligazioni e della data di godimento.
DATA DI SCADENZA	Indicazione della data di scadenza
CEDOLE LORDE	<p>Indicazione della modalità di calcolo delle cedole, della periodicità di pagamento e delle date di pagamento.</p> <p>Qualora il tasso sia fisso, indicazione del tasso di interesse nominale annuo e del valore corrispondente alla periodicità della cedola.</p> <p>Qualora il tasso sia variabile indicazione del parametro di indicizzazione (Euribor 1, 3, 6, 12 mesi) e dello spread applicato, ovvero del meccanismo di calcolo della cedola variabile.</p>
RENDIMENTO EFFETTIVO SU BASE ANNUA E CONFRONTO CON QUELLO DI UN TITOLO DI STATO	Indicazione del rendimento effettivo su base annua al netto dell'effetto fiscale (in regime di capitalizzazione composta) confrontato con il rendimento effettivo su base annua al netto dell'effetto fiscale di un analogo titolo di stato italiano di pari durata
GARANZIE	Indicazione di forme di garanzia di terzi che assistono l'emissione al di fuori del patrimonio dell'emittente.
CONDIZIONI DI LIQUIDITA'/LIQUIDABILITÀ	<p>Indicazione delle modalità di negoziazione delle obbligazioni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - negoziazione su mercati regolamentati, MTF, o internalizzatori sistematici; - impegno al riacquisto degli strumenti da parte dell'emittente con criteri e meccanismi di <i>pricing</i> prefissati; - adozione da parte dell'intermediario distributore o che opera in contropartita diretta di regole interne formalizzate per la negoziazione degli strumenti.
SPESE E COMMISSIONI A CARICO	Indicazione dell'ammontare delle spese e commissioni a carico del sottoscrittore.

DEL SOTTOSCRITTORE	
REGIME FISCALE	Indicazione del regime fiscale applicabile.
TERMINE DI PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE	Indicazione del termine di prescrizione degli interessi e del capitale.
LEGISLAZIONE , FORO COMPETENTE	Indicazione della legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati e del foro competente.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA	
PERIODO DI OFFERTA	Periodo di efficacia dell'offerta, comprese possibili modifiche, descrizione della modalità di sottoscrizione e indicazione dei collocatori.
AMMONTARE TOTALE , NUMERO TITOLI, TAGLIO MINIMO	Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta; numero titoli offerti; taglio minimo
DATA DI REGOLAMENTO	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.
FATTORI DI RISCHIO	
RISCHIO DI CREDITO	<i>L'investitore sottoscrivendo i titoli diviene finanziatore dell'emittente ed è quindi esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza.</i>
RISCHIO DI TASSO	<i>In caso di vendita prima della scadenza, l'investitore potrebbe incorrere in una diminuzione del prezzo del titolo a seguito di un aumento dei tassi di mercato.</i> [Per le obbligazioni a tasso fisso/ zero coupon : <i>L'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle obbligazioni sono tanto più accentuate quanto più lunga è la vita residua del titolo</i>].
DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	
Inserire elenco della documentazione a disposizione del pubblico, e relative modalità di accesso (almeno sito <i>internet</i> anche di terzi) quali ad esempio, bilanci, policy di negoziazione, regolamento del prestito.	
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'	
PERSONE RESPONSABILI	Sottoscrizione del responsabile delle informazioni fornite nel presente prospetto.